



**Camera di Commercio  
Firenze**

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE

### **Allegato D) al regolamento**

### **Disciplinare per la tenuta dell'Elenco dei Mediatori**

#### **ART. 1 – Elenco dei Mediatori**

Presso il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze, organismo iscritto al n. 4 del Registro degli organismi deputati alla gestione delle conciliazioni del Ministero della Giustizia, è tenuto un Elenco di Mediatori.

#### **ART. 2 – Selezione mediatori**

L'iscrizione nell'Elenco dei Mediatori è subordinata al superamento di un'apposita selezione organizzata dalla Camera di Commercio di Firenze.

La selezione è approvata con atto dirigenziale ed attivata tramite un apposito avviso pubblicato sul sito camerale che deve prevedere, fra l'altro, il numero di posti disponibili, i requisiti di ammissione e le modalità di effettuazione della selezione stessa .

#### **ART. 3– Requisiti per l'iscrizione**

Possono essere iscritti nell'Elenco dei Mediatori coloro che sono in possesso dei requisiti di qualificazione, specifica formazione e onorabilità previsti dalle norme in materia.

#### **ART. 4 - Domanda di iscrizione**

La domanda di iscrizione all'Elenco dei mediatori può essere presentata o fatta pervenire, anche in modalità telematica, alla Segreteria del Servizio di Conciliazione, presso la Camera di Commercio di Firenze.

La domanda deve necessariamente contenere<sup>1</sup>:

- la dichiarazione della disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore, unitamente all'impegno a non svolgerle per più di cinque organismi;
- un curriculum sintetico, con l'indicazione specifica dei requisiti di cui all'art. 2;
- l'attestazione dell'avvenuto superamento della selezione di cui all'art. 3;
- la dichiarazione di accettazione del Regolamento di Mediazione, i relativi allegati ed i compensi previsti;
- l'impegno a non rifiutarsi di svolgere l'attività di mediazione, se non per giustificato motivo.

Qualora venga richiesta l'iscrizione nell'elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale e/o di consumo, alla domanda deve essere allegata la documentazione idonea a comprovare il possesso delle necessarie conoscenze.

L'iscrizione nell'Elenco è decisa dal Dirigente del settore. Dell'avvenuta iscrizione o del motivato diniego viene data comunicazione all'interessato.

---

<sup>1</sup> Art. 6, comma 4 del dm 18 ottobre 2010, n. 180 - Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare azionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche.



## Camera di Commercio Firenze

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE

### **ART. 5 – Formazione continua**

I mediatori iscritti all'Elenco di cui all'art.1 hanno l'obbligo di mantenere e migliorare la propria preparazione, curandone l'aggiornamento con le modalità previste dalle norme in materia.

I mediatori avvocati iscritti all'Elenco di cui all'art.1, oltre a quanto stabilito dalla normativa di riferimento, sono tenuti allo svolgimento di 8 tirocini formativi nel biennio di aggiornamento. Non è considerato tirocinio la partecipazione ad una procedura di mediazione il cui esito risulti essere la mancata comparizione di una delle parti.

La frequenza di ulteriori e specifiche iniziative formative, anche promosse dalla Camera di Commercio di Firenze, sarà valutata ai fini dell'assegnazione delle procedure di mediazione nel rispetto di quanto previsto dall'allegato e) al presente regolamento.

### **ART. 6 – Cancellazione dall'Elenco dei Mediatori**

Costituiscono motivo di cancellazione dall'Elenco dei Mediatori:

- 1) la perdita di uno dei seguenti requisiti di onorabilità:
  - non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione;
  - non avere riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi;
  - non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
  - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
  - non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
- 2) il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua previsti dall'art. 5;
- 3) il rifiuto, immotivato o privo di giustificazione per tre volte, anche non consecutive, nel corso di un anno, di svolgere la mediazione.

Prima di trasmettere al Ministero della Giustizia il/i nominativo/i da sottoporre a cancellazione, l'Organismo invierà al/ai mediatore/i interessato/i un preavviso di trasmissione per la cancellazione, indicante le motivazioni e l'assegnazione di un termine per eventuali controdeduzioni.

Di tale procedura sarà dato conto al Ministero al momento della trasmissione dei nominativi da cancellare.

### **ART. 7 – Revisione Elenco dei Mediatori**

Periodicamente il Servizio di Conciliazione procede alla revisione dell'Elenco dei Mediatori, provvedendo alla cancellazione di coloro che non siano più in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare o da disposizioni di legge

### **ART. 8 - Rinvio alle norme di legge**



**Camera di Commercio  
Firenze**

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rinvia alle disposizioni di legge attualmente vigenti